

SETTORE 1 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Decreto n. 143
del 14/10/2021

PROPOSTA N. 1955 / 2021

OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IN MERITO ALL'IMPIEGO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE (GREEN PASS) NEI LUOGHI DI LAVORO (D.L. 21 SETTEMBRE 2021 N. 127).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Preso atto che con D.L. 21 settembre 2021 n. 127 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass, nell'ambito del lavoro pubblico.

Richiamato inoltre l'assetto della normativa emergenziale vigente in merito:

- D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (introduzione obbligo green pass);
- D.P.C.M. 17 giugno 2021 (verifica green pass);
- D.L. 23 luglio 2021 n. 105, art. 3 (estensione green pass concorsi pubblici);
- D.L. 10 settembre 2021, n. 122 (estensione green pass ambito scolastico);
- D.L. 6 agosto 2021, n. 111 (misure urgenti per l'esercizio delle attività in sicurezza);
- Linee Guida del Presidente del Consiglio controllo green pass (DPCM).

Posto che, ai sensi del combinato disposto delle predette norme occorre richiamare le seguenti disposizioni organizzative in merito all'impiego della certificazione verde (green pass) nei luoghi di lavoro (D.L. 21 settembre 2021 n. 127):

Certificazione verde Covid-19 (green pass): la certificazione verde COVID-19 attesta una delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta vaccinazione anti SARS-Cov-2 al termine del prescritto ciclo ovvero di durata temporanea a far data dal 15° giorno dalla 1^a vaccinazione e fino alla data prevista per il completamento del ciclo;
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti dal Ministero della Salute;
- c) avvenuta somministrazione di una sola dose di vaccino dopo una precedente infezione da SARS-Cov-2, con validità dal 15° giorno successivo alla somministrazione;

- d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus, con validità, rispettivamente di 48 ore (test rapido) o 72 ore (test molecolare) dall'esecuzione del test.

Durata dell'obbligo del green pass: dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 (termine fissato, ad oggi, dello stato di emergenza).

Soggetti obbligati:

- personale dipendente delle amministrazioni pubbliche;
- tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa o di formazione o volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni;
- soggetti titolari di cariche elettive o istituzionali di vertice.

Esenzioni: non sono soggetti all'obbligo di green pass coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata per condizioni cliniche documentate che controindichino in maniera permanente o temporanea, dai medici vaccinatori dei servizi vaccinali delle ASL o dai medici di medicina generale che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione nazionale.

Soggetto incaricato del controllo: il datore di lavoro pubblico provvede al controllo dei propri dipendenti e degli altri soggetti obbligati (collaboratori esterni, visitatori, volontari ed amministratori) di cui alle lett. b) e c) predette, possibilmente all'accesso del luogo di lavoro, con verifiche anche a campione, a mezzo di soggetti formalmente incaricati dell'accertamento delle violazioni.

Restano ferme le disposizioni contenute nel proprio provvedimento DPP n. 45 del 20 agosto 2020 riguardante il protocollo covid19.

Obblighi comunicativi e trattamento dati personali:

- in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione delle attività, i lavoratori sono tenuti a comunicare di non essere in possesso della certificazione verde, con un preavviso utile a soddisfare le predette esigenze organizzative, nel rispetto del principio di lealtà e collaborazione tra le parti;
- all'Amministrazione pubblica è sempre consentito il trattamento dei dati personali, se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse. La finalità del trattamento, se non prevista per legge o regolamento, è indicata dall'Amministrazione stessa.

Conseguenze per il soggetto controllato e il lavoratore, in caso di mancanza di green-pass

o con green pass non valido: al soggetto controllato o al lavoratore sprovvisto di green pass o con green pass scaduto, all'ingresso della sede, è inibito l'accesso alla sede di servizio e il lavoratore viene considerato assente ingiustificato dal lavoro, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento (non è prevista la sospensione), fino alla presentazione di valido green pass e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Sanzioni: violazione da parte del lavoratore dell'obbligo di possedere e di esibire il green pass, su richiesta, all'interno dei luoghi di lavoro, successivamente all'accesso:

- sanzione da 600,00 a 1.500,00 euro - irrogata dal Prefetto;
- conseguenze disciplinari, secondo l'ordinamento dell'ente di appartenenza.

- violazione da parte del datore di lavoro dell'adozione delle misure operative per i controlli, mancata verifica o permesso di accesso a personale non in regola: sanzione da 400,00 a 1.000,00 euro, irrogata dal Prefetto.

Visti:

- il decreto legislativo numero 267 in data 18 agosto 2000;
- lo Statuto provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale numero 14 in data 19 febbraio 2001;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta provinciale numero 205 in data 16 ottobre 2012;

Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 267/00;

DECRETA

1. **l'applicazione delle seguenti modalità operative** per l'organizzazione delle verifiche della certificazione verde (green pass):

MODALITA' CONTROLLO E SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO:

Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l'accesso del lavoratore presso la sede di servizio non è consentito in alcun modo e per alcun motivo, qualora non sia in possesso del green pass (in formato digitale o cartaceo).

Il possesso del green pass non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e informativi in caso di infezione da Covid-19, nonché il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia. Lo smart working non può essere autorizzato allo scopo di eludere l'obbligo di green pass e chi svolge attività lavorativa in modalità agile non è sottratto al medesimo obbligo.

CHI EFFETTUA IL CONTROLLO:

Il soggetto tenuto al controllo è il datore di lavoro, identificato nei Dirigenti, che possono delegare i Responsabili dei Servizi o altre figure apicali, individuandoli nel più breve tempo possibile, con proprio atto di incarico formale, i quali a loro volta saranno sottoposti ai medesimi controlli da parte degli stessi Dirigenti. I controllori individuati dai Dirigenti saranno resi noti ai dipendenti di ciascuna struttura. Nel caso di assenza di tale nomina la responsabilità è in capo al singolo Dirigente.

I Dirigenti e i titolari di cariche elettive saranno controllati dal Segretario Generale.

Tutti gli altri soggetti obbligati saranno controllati dai Dirigenti di riferimento.

DOVE E QUANDO VENGONO EFFETTUATI I CONTROLLI:

I controlli vengono effettuati in tutti i luoghi di lavoro (ivi comprese le sedi esterne), tenendo conto dei seguenti indirizzi:

1) Tecnoparco: sarà acquistato un apposito macchinario al fine di controllare il possesso del certificato verde e contestualmente di rilevare la presenza e ammettere il dipendente agli uffici provinciali. Nelle more dell'acquisizione di tale apparecchiatura, si dà mandato al Dirigente del Settore 1 di provvedere a incaricare idonea Associazione di volontariato a provvedere in merito, stipulando apposita convenzione;

2) Uffici di Domodossola: sarà acquistato un apposito macchinario al fine di controllare il possesso

del certificato verde e contestualmente di rilevare la presenza e ammettere il dipendente agli uffici provinciali. Nelle more dell'acquisizione di tale apparecchiatura i Dirigenti, direttamente o per mezzo di specifica delega, controlleranno i dipendenti ivi allocati;

3) altri dipendenti esterni: i Dirigenti, direttamente o per mezzo di specifica delega, controlleranno i dipendenti in oggetto;

Il controllo sarà effettuato:

- a tappeto al momento dell'ingresso alla sede di servizio, prima della rilevazione della presenza (timbratura);
- in un momento successivo all'ingresso della sede di servizio, a campione, durante l'orario di lavoro, a discrezione dei singoli dirigenti. Il controllo a campione successivo all'accesso alla sede di lavoro, deve essere effettuato nel tempo in maniera omogenea, su tutto il personale.
- I lavoratori in smart working saranno controllati in relazione a ogni giornata di lavoro effettuata in detta modalità, secondo le determinazioni dei singoli dirigenti.

SOGGETTI CONTROLLATI:

Il controllo è rivolto ai dipendenti e a tutti coloro che accedono alla sede di servizio, anche in forza di contratti esterni (collaboratori, consulenti, dipendenti delle imprese in forza di appalto per i servizi di pulizia, ristorazione, manutenzione, docenti corsi di formazione, stagisti, ecc.), ad esclusione degli utenti (coloro che si recano in ufficio pubblico per l'erogazione dei servizi a cui è tenuta l'amministrazione). Sono altresì sottoposti al controllo i visitatori, coloro che accedono a qualsiasi titolo ad incontri, riunioni, convegni, corsi di formazione, ecc. in sede.

COME AVVIENE IL CONTROLLO:

La rilevazione del green pass può avvenire manualmente tramite l'utilizzo dell'app "VerificaC19", ovvero tramite strumenti di controllo informatici, tipo totem, leggendo il codice a barre bidimensionale (QR code scansionato, oppure stampato, scaricato dall'apposita piattaforma nazionale) che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario.

L'incaricato al controllo non può conservare copia delle certificazioni verdi. Il possesso del green pass non può essere, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

Posto che la disciplina prevede che l'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, per renderne lecito il trattamento, i soggetti sottoposti al controllo (lavoratori e collaboratori esterni) possono volontariamente e liberamente esprimere il proprio consenso alla registrazione del possesso del green pass e del periodo di validità dello stesso, secondo l'apposita informativa sulla privacy.

I dati personali trattati per espresso e volontario consenso dell'interessato verranno registrati in un apposito "Registro di controllo delle certificazioni verdi" da parte del soggetto controllore, a ciò espressamente delegato ed utilizzati unicamente al predetto fine di verifica.

I soggetti sottoposti al controllo che intendono prestare volontariamente e liberamente il consenso al trattamento dei dati relativi al green pass, devono compilare il predetto modulo e consegnarlo al Dirigente di settore.

SANZIONI

Qualora all'atto delle modalità di accertamento, il controllo dia esito negativo (green pass non valido o scaduto):

1) se il controllo avviene all'ingresso della sede di lavoro, prima della rilevazione della presenza (timbratura), a tappeto, il soggetto controllore inibisce l'accesso al soggetto controllato al luogo di lavoro e comunica con immediatezza al Dirigente il nominativo del lavoratore inibito all'accesso, brevi manu, in via riservata, per gli adempimenti conseguenti;

2) nel caso di accertamento a campione, in un momento successivo all'ingresso agli Uffici, durante lo svolgimento dell'orario di lavoro, il controllore intima al lavoratore di lasciare il posto di lavoro e comunica al Dirigente il nominativo del dipendente ai fini della conseguente contestazione per la violazione dell'art. 1, comma 7, D.L. 127/2021, che avverrà tramite la compilazione di apposita nota-verbale. La contestazione formalizzata dal Dirigente verrà trasmessa all'Ufficio Personale, brevi manu in busta chiusa, per gli adempimenti conseguenti.

In entrambi i casi di cui ai punti 1 e 2, l'assenza viene considerata ingiustificata fino all'esibizione del green pass, con conseguente interruzione del rapporto di lavoro ai fini retributivi, previdenziali e di anzianità, nonché ai fini della maturazione del diritto alle ferie.

Nel caso di cui al punto 2, viene avviata la procedura sanzionatoria con la comunicazione al Prefetto dell'avvenuta contestazione, fatta salva la responsabilità disciplinare.

La medesima sanzione si applica anche a chi lavora in smart working e a chi si rifiuta di esibire la citata certificazione verde.

Qualora l'esito negativo riguardi un soggetto che svolge la propria attività, a qualsiasi titolo, presso la sede di lavoro provinciale, il controllore provvede all'allontanamento immediato e alla tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente).

La sanzione sopra indicata non esclude la responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione del green pass o di utilizzo di certificazione altrui.

Dà pertanto mandato al Segretario Generale e ai Dirigenti di organizzare minuziosamente quanto in oggetto, apportando eventuali modifiche, nell'ambito dei principi normativi, laddove occorrenti.

2. **di dichiarare**, ai sensi dell'art. 39, comma 2, secondo periodo, dello Statuto provinciale, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
LINCIO ARTURO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L. n 82/2005 e s.m.i.)